

Comitato Regionale Lombardia

Via G.B.Piranesi 46
20137 Milano

Settore

Tel. +39 027002091

cortesportiva@lombardia.fip.it

www.fip.it/lombardia

Milano, 24/06/2025

SENTENZA SU RICORSO N. 25 ANNO SPORTIVO 2024-2025 PROPOSTO DA A.S.D. O.SA.L. NOVATE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 3856 DEL 03/06/2025 DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE N. 1172

visto il reclamo proposto dalla A.S.D. Nuova Dynamica avverso il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale N. 3702 Del 19.05.2025 Del Giudice Sportivo Regionale N. 1049, con il quale, tra l'altro, sono state comminate la seguenti sanzione disciplinare:

Luca Zani squalifica tesserato per 1 gara per comportamenti non regolamentari tali da fomentare la reazione del pubblico o dei propri sostenitori e per tenuto conto dell'aggravante relativa alla carica di capitano della squadra, dirigente di società o addetto agli arbitri rivestita [art. 35, 1d RG, art. 21,5a RG];

Andrea Castelli deplorazione per proteste avverso decisioni arbitrali con conseguente espulsione [art. 32,3 RG]

Alessandro Falconi squalifica tesserato per 6 gare per proteste avverso decisioni arbitrali con conseguente espulsione e per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri e per comportamento minaccioso o intimidatorio nei confronti degli arbitri e per non aver abbandonato immediatamente il campo da gioco dopo esser stato espulso e per comportamenti non regolamentari tali da fomentare la reazione del pubblico o dei propri sostenitori [art. 32,3 RG, art. 31/11b RG reiterato, anche a fine partita, art.33,1/1c RG, art. 36 RG permaneva a lungo sul campo di gioco dopo l'espulsione, rientrando altresì in campo a fine partita, art.35, 1d RG];

Edoardo Lupo squalifica tesserato per 5 gare per comportamento minaccioso o intimidatorio nei confronti degli arbitri e per comportamento violento a livello di tentativo o tentativo di aggressione nei confronti degli arbitri [art. 33,1/1c RG, art. 33,1/1b RG, art. 33,1/1d RG];

Alberto Zani inibizione determinata dal 04/06/2025 al 01/07/2025 per poteste avverso decisioni arbitrali con conseguente espulsione e per non aver abbandonato immediatamente il campo da gioco dopo esser stato espulso e per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri e per tenuto dell'aggravante relativa alla carica di capitano della squadra, dirigente di società o addetto agli arbitri rivestita [art. 32,3 RG, art. 36 RG,art. 33.1/1b art. 21, 5a RG];

Simone Zani squalifica tesserato per 3 gare per proteste avverso decisioni arbitrali con conseguente espulsione e per comportamento minaccioso o intimidatorio nei confronti degli arbitri [art. 32,3 RG, art. 33,1/1c RG rec.].

La società reclamante in data 4.6.2025 ha presentato reclamo chiedendo la copia del rapporto arbitrale che le è stato notificato nella stessa giornata dalla Federazione e, successivamente, ha integrato i motivi del ricorso in data 6.6.2025.

La Corte di Appello ha fissato l'udienza per il giorno 6 giugno 2025 ore 15.00.

In tale udienza è comparso per la reclamante il Presidente della reclamante, Avv. Alberto Zani, che si è riportato integralmente ai motivi del reclamo, fornendo ulteriori dettagli, insistendo per la revoca del provvedimento del Giudice Sportivo e, in via subordinata, per la rimodulazione di tutte le sanzioni disciplinari, come da conclusioni indicate nei motivi aggiunti.

La Corte di Appello si è riservata e, successivamente, a scioglimento della riserva ha sentito a chiarimenti il primo arbitro e uno dei due ufficiali di campo, la sig.ra Laura Beretta, i quali hanno fornito alla Corte i chiarimenti richiesti.

In particolare, l'Ufficiale di campo ha confermato che il tesserato Alberto Zani non era stato espulso, bensì solo invitato ad allontanarsi dal tavolo degli Ufficiali di campo.

Il primo arbitro, sentito a chiarimenti sui provvedimenti emessi nei confronti dei tesserati della ASD Nuova Dynamica ha di fatto integralmente confermato il rapporto arbitrale.

Alla luce dei chiarimenti ottenuti in seguito al supplemento istruttorio, la Corte ritiene che il reclamo sia parzialmente fondato nei limiti di quanto infra meglio specificato.

All'esito del supplemento istruttorio è emerso che il dirigente accompagnatore (Avv. Alberto Zani) non risulta esser stato espulso, conseguentemente, la circostanza che poi tale soggetto sia rimasto sugli spalti, si configura come del tutto legittima e, conseguentemente, la sanzione emessa dal Giudice sportivo di primo grado deve esser riformata perché non sussistendo l'espulsione, non esiste alcun comportamento sanzionabile a termine di regolamento.

Analogamente infondata risulta essere la deplorazione del inflitta ai danni di Andrea Castelli posto che l'espulsione deriva dalla somma di falli tecnici attribuiti ad altri giocatori della squadra e alcuni componenti della panchina ma mai al tesserato Andrea Castelli; quindi, anche per tale soggetto il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di primo grado va integralmente riformato.

Per contro, gli altri provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo di primo grado vanno tutti confermati integralmente.

Più precisamente, il provvedimento disciplinare comminato ai danni di Luca Zani va confermato posto che, anche in sede di udienza, per stessa ammissione della società reclamante, il comportamento addebitato al tesserato in questione (*aver mostrato il dito medio agli spettatori di casa all'uscita del campo ha sicuramente fomentato la reazione del pubblico*) è stato candidamente ammesso e confessato in sede di udienza; inoltre, gli insulti del pubblico, nel caso di specie, non sono provati e comunque, anche se esistenti, non possono rappresentare un'esimente anche e soprattutto a fronte dell'aggravante rappresentata dal rivestire la carica di capitano rivestita dal tesserato Luca Zani.

Dal supplemento istruttorio effettuato è emersa anche la conferma che il tesserato Simone Zani ha avuto un comportamento intimidatorio e minaccioso nei confronti della coppia arbitrale; inoltre, non risulta provata in alcun modo la tesi della reclamante e cioè che le frasi minacciose e offensive effettivamente pronunciate dal tesserato in questione fossero rivolte all'allenatore della squadra avversaria e non agli arbitri, circostanza questa categoricamente esclusa dal primo arbitro; infine, nel caso di specie, va considerato che sussiste la contestata recidiva a carico del tesserato; conseguentemente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di primo grado deve esser integralmente confermato.

Analogo discorso vale per gli altri due tesserati, vale a dire Alessandro Falconi e Lupo Edoardo.

Infatti, nel corso dell'udienza la società reclamante ha riconosciuto che i comportamenti posti in essere dai due tesserati sono realmente accaduti, chiedendo di rimodulare l'entità del provvedimento disciplinare assunto a loro carico; tuttavia, le motivazioni poste a fondamento della riduzione di pena non sono provate e, comunque, sono giuridicamente inidonee ad attenuare la responsabilità dei summenzionati tesserati.

Più precisamente, non può esser ridotta la sanzione disciplinare emessa a carico del sig. Alessandro Falconi per la presunta reazione a un fatto ingiusto altrui.

Il fatto materiale posto a fondamento della riduzione di pena (e cioè la gomitata inflitta a un suo compagno di squadra) non è stata rilevata dagli arbitri e giuridicamente costituisce un fatto inesistente che, in quanto tale, non può costituire alcuna esimente, perché trattasi di una percezione meramente soggettiva.

Per quanto riguarda, il tesserato Edoardo Lupo non può valere come esimente il fatto che tale soggetto è alto 2,07 e se avesse voluto veramente minacciare gli arbitri avrebbe potuto facilmente divincolarsi dalla presa dei suoi compagni che l'hanno trattenuto evitando il contatto fisico con la coppia arbitrale.

La Corte di Appello Lombardia Basket,

PQM

In parziale riforma del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di primo grado, così provvede:

annulla e, per l'effetto, revoca la sanzione disciplinare dell'inibizione determinata dal 4.6.2025 all' 1.7.2025 emessa a carico del tesserato Alberto Zani;

annulla e, per l'effetto, revoca la sanzione disciplinare della deplorazione per proteste emessa a carico del tesserato Andrea Castelli;

conferma per il tutto resto il provvedimento emesso da Giudice Sportivo emesso nei confronti di:

Luca Zani (squalifica per 1 gara);

Simone Zani (squalifica per 3 gare);

Alessandro Falconi (squalifica per 6 gare);

Edoardo Lupo (squalifica per 5 gare)

Dispone, l'incameramento del 80% del contributo per le spese di giustizia, ordinando la restituzione del restante 20% a favore della società reclamante.

La Corte Sportiva di Appello della Lombardia.